

Diritto pubblico

01/04

1. I tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.
2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.
3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti. Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.
4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso.
5. In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Sistema di giustizia amministrativa

(tutte le vicende dopo l'assunzione (giurisdizione esclusiva) è compito del giudice del lavoro (rito speciale del lavoro)).

- Giudice ordinario

Risarcimento dei danni (Art. 2043 c.c.) poi,

Disapplicazione effetti atto (Art.4 legge abolitrice),

per non essere danneggiate nelle cause.

- Ricorso amministrativo

“Non posso ottenere il risarcimento dei danni”;

annullamento atto amministrativo. “Una volta scelta una strada non si torna indietro”.

- Giudice amministrativo

Annullamento atto amministrativo, che segue

Sospensione effetti atto amministrativo;

(il problema della giustizia italiana).

Tempo, viene concesso nel giro di qualche ora;

A pari di due condizioni:

- Danno irreperibile
- Fumo del buon diritto (in astratto la vincita del ricorso).

La sospensione vale solo per chi la chiede;

la sentenza di un atto amministrativo, chi colpisce? Devoluzione dell'effetto della sentenza. Es. ricorso studenti di medicina che è la richiesta di un principio.

- P.A, Atto amministrativo

Lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo;

nasce in un secondo momento dalla legge abolitrice.